



**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO  
DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI**

# **REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

## **TITOLO I TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **Art.1 Dato personale**

Si definisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. (art.4 lett.b D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196)

### **Art.2 Trattamento dei dati**

Il Consorzio provvede al trattamento dei dati personali nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali, relativamente alle funzioni ad esso affidato dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti; a quelle svolte per mezzo di intese, accordi di programma, convenzioni, conferenze dei servizi, nonché quelle collegate all'accesso ed all'erogazione dei servizi resi dal Consorzio Asi.

Il Consorzio garantisce che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. (art.2 comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196).

Il Consorzio, nell'assolvere agli obblighi di comunicazione interna ed esterna e di semplificazione dell'attività amministrativa, favorisce la trasmissione di dati e documenti tra le proprie banche dati e quelle degli Enti territoriali, degli enti pubblici e di altri soggetti pubblici e privati che cooperano con il Consorzio nell'espletamento delle sue attività istituzionali.

Il diritto di accesso agli atti amministrativi del consorzio ed alle informazioni ad essi correlati è regolato dalla Legge e dal Regolamento. L'accesso ai dati personali, esclusi quelli sensibili, è consentito esclusivamente qualora provengano da pubblici registri o da elenchi o documenti accessibili da chiunque.

La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici, telematici e reti civiche.

### **Art.3 Definizioni**

Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati; trattamento; titolare; responsabile; interessato; comunicazione; diffusione; dato anonimo; blocco; Garante, si fa riferimento a quanto previsto dall'art.4 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.

### **Art.4 Individuazione delle banche dati**

Le banche gestite dall'ente sono quelle riferite ai procedimenti amministrativi propri dell'attività istituzionale come definiti nell'apposito regolamento.

**Art. 5**  
**Titolarità delle banche dati**

Quale titolare delle banche dati nel consorzio ASIU Caserta il presidente è tenuto all'adempimento degli obblighi di cui al titolo quarto D.Lgs. n.196/2003.

Una volta individuate le banche dati, il titolare ne nomina i responsabili con provvedimento motivato sulla scorta su quanto previsto dal citato decreto, indicando un sostituto in caso di assenza o impedimento del responsabile della banca dati

**Art. 6**  
**Informativa**

A cura del responsabile della banca dati o di un suo delegato viene data ampia diffusione degli obblighi informativi di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003.

I responsabili delle banche dati favoriscono a tal fine l'introduzione, anche in via elettronica, di modulistica che contenga breve prospetto informativo e dichiarazione di consenso o meno alla circolazione dei dati.

**Art. 7**  
**Diritti dell'interessato**

Le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 e ss. dsl D.Lgs. 196/2003 sono presentate anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica all'ufficio protocollo che provvederà a trasmetterle all'incaricato del trattamento.

L'identità dell'interessato è verificato ai sensi dell'art. 9 comma 4.

**Art.8**  
**Affidamento dei servizi a soggetti privati esterni**

Il titolare designa i responsabili esterni del trattamento ai soggetti privati esterni ai quali viene affidato una gestione di servizi per conto dell'Ente che comporti la comunicazione agli stessi di dati personali in possesso della medesima.

Qualora il servizio sia affidato ad una persona giuridica, Responsabile del Trattamento dei dati personali è l'Ente nel suo complesso, rappresentato secondo il proprio statuto e le norme interne.

**Art. 9**  
**Responsabilità delle banche dati**

I Responsabili :

Curano il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dei dati contenuti nelle banche dati loro affidate;

Provvedono a nominare gli incaricati del trattamento dei dati e dare agli stessi istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;

Rispondono dei procedimenti di rettifica dei dati e ne curano l'aggiornamento;

Curano l'informazione relativa al trattamento e alla comunicazione dei dati e la diffusione agli interessati;

Dispongono il blocco dei dati qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni del trattamento, dandone tempestiva comunicazione all'interessato;

**Art. 10**  
**Trattamento dei dati**

Ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 196/2003 i dati personali, oggetto del trattamento, sono:

Trattati in modo lecito e secondo correttezza;

Raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;

Esatti e , se necessari, aggiornati;

Pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;

Conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti;

**Art. 11**  
**Modalità di trattamento**

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e può essere effettuato mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati medesimi.

Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito delle attività del consorzio o forniti dagli interessati, può essere effettuato da società, enti o consorzi che, per conto del Consorzio, forniscono specifici servizi o svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del consorzio;

Dai soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta la disposizione di legge o di regolamento ;

**Art. 12**

**Trattamento dei dati personali da parte degli amministratori**

I componenti del comitato direttivo e del consiglio generale hanno diritto di ottenere dagli uffici del consorzio tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Gli stessi sono tenuti al rispetto delle norme vigenti in tema di protezione dei dati personali e sono responsabili del trattamento dei dati cui accedono in virtù del proprio mandato.

Non possono i dati stessi per finalità che siano non pertinenti o eccedenti l'esercizio del mandato.

**Art. 13**

**Comunicazione e diffusione dei dati personali e comuni**

La comunicazione di dati personali comuni dal Consorzio ad altro soggetto è ammessa quando si prevista da una specifica norma di legge o di regolamento o comunque quando sia necessaria allo svolgimento delle funzioni istituzionali, purché la stessa avvenga nel rispetto dei principi generali di necessità, pertinenza e non eccedenza.

**Art. 14**

**Sicurezza**

Il Responsabile della banca dati provvede, ai sensi del titolo V artt. 31 ss. del D.Lgs. 196/2003 alla custodie e al controllo dei dati personali oggetto di trattamento in modo da ridurre al minimo , mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o

perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento dei dati non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

#### **Art. 15**

#### **Segreto d'ufficio**

L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio.

Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti o operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui si è venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, salvo ipotesi e modalità previste dalle norme sul diritto di accesso.

### **TITOLO II TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI**

#### **Art.16**

#### **Dati sensibili**

Ai sensi dell'art.4 let.(d) del D. Lgs 196/2003 sono considerati sensibili i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofiche, politico o sindacali nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

I suddetti dati possono essere oggetto di trattamento se rispettata le condizioni previste dalle normative vigenti e dal presente titolo.

#### **Art. 17**

#### **Trattamento dei dati sensibili e giudiziari**

Il trattamento di dati sensibili da parte dell'amministrazione del Consorzio è consentito se autorizzato da espressa disposizione di legge, ove siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

Il trattamento di dati giudiziari è consentito se espressamente autorizzato da disposizioni di legge o provvedimento del Garante ove siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi in osservanza agli artt. 22 comma 8 e 26 comma 5 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali.

#### **Art. 18**

#### **Tipi di dati trattabili ed operazioni eseguibili: limitazioni derivanti dalla tutela della privacy**

I responsabili del trattamento dei dati e gli incaricati sono autorizzati a trattare tutti i dati sensibili purché :

I dati siano strettamente pertinenti alla finalità da perseguire e siano necessari per il raggiungimento dell'obiettivo finale previsto dalla legge di riferimento;

l'obiettivo finale non sia raggiungibile con ulteriori modalità diverse dall'utilizzo dei dati sensibili; nel caso in cui il trattamento dei dati sensibili direttamente o indirettamente idoneo a rivelare dati sensibili di terzi, anche questi ultimi devono essere correttamente informati, ai sensi del precedente art. 15 nell'informativa si faccia espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base ai quali il trattamento è effettuato;

I dati trattati vengono monitorati periodicamente escludendo dal trattamento quelli che si rivelano superflui o superati per il proseguimento delle finalità;

I dati trattati con mezzi elettronici o automatizzati siano sottoposti ad un idoneo sistema di sicurezza in modo da renderli non consultabili da estranei.

Il trattamento deve essere limitato alla sola raccolta, conservazione, utilizzazione diretta e comunicazione dei dati ai soli soggetti istituzionalmente preposti a collaborare con l'Ente nello svolgimento della sua attività.

## **Art. 19**

### **Rapporti con altri soggetti pubblici e/o privati che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico**

I dati sensibili possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati nei seguenti casi:

Quando la comunicazione è prevista da un'espressa norma di legge, o da altra fonte equiparata;

Quando la richiesta della comunicazione è avanzata da altro soggetto pubblico per il perseguimento di finalità che, per legge o per il proprio ordinamento, sono considerate di rilevante interesse pubblico, il richiedente deve indicare per iscritto, la finalità perseguita e la disposizione, che attribuisce alla medesima il carattere di rilevante interesse pubblico.

Della comunicazione dei dati si dà notizia al titolare ed al responsabile dei medesimi;

Quando la richiesta è avanzata da un soggetto privato per far valere innanzi alle autorità giudiziaria (penale, civile, amministrativa e tributaria) un proprio diritto, purché dimostrabile l'esistenza di un procedimento in corso;

nel caso di ordine di esibizione e/o comunicazione dell'autorità giudiziaria.

## **Art. 20**

### **Esemplificazione di singoli dati utilizzabili**

Nell'allegato A) del presente regolamento, sono riportati a titolo esemplificativo, le singole operazioni che implicano il trattamento dei dati. Tale elencazione ha solo valore dimostrativo e il solo scopo di specificare nel dettaglio le attività che più frequentemente si verificano nello svolgimento dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del trattamento, dovrà accertare, preliminarmente, che la finalità del trattamento rientri tra le ipotesi previste e potrà utilizzare tutti i dati sensibili ed effettuare tutte le operazioni entro i limiti e con le modalità desumibili dal D.Lgs. 196/2003 nonché dal presente regolamento;

## **Art. 21**

### **Diritto di accesso ai documenti amministrativi e diritto alla riservatezza**

Quando la richiesta di accesso concerne dati idonei a rivelare dati sensibili di soggetti terzi rispetto al richiedente, l'accesso è consentito ai sensi dell'art. 60 del codice per la protezione dati personali, solo se la situazione giuridicamente rilevante che il terzo intenda far valere sulla base del materiale documentale, al quale chiede di accedere, sia di rango almeno pari al diritto dell'interessato oppure consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Non sono accessibili le informazioni relative a dati personali di terzi in possesso dell'ente che non abbiano forma di documento amministrativo.

Gli atti pubblicati all'Albo dell'Ente devono essere redatti in osservanza dei principi di necessità. Pertinenza e non eccedenza dei dati personali riportati, fermo restando il divieto di diffusione dei dati relativi allo stato di salute.

Riguardo alla disciplina di accesso per quanto non previsto dal presente regolamento si invia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

**Art. 22**  
**Disposizioni finali e transitorie**

Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'approvazione del Consiglio Generale.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati Personali (D.Lgs. 30/6/03 n.196).

## **Allegato A**

### **DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO**

1. **Personale**  
Gestione del rapporto di lavoro del personale a vario titolo presso il Consorzio.
2. **Ufficio legale**  
Attività relative alla consulenza giuridica al patrocinio e alla difesa in giudizio del Consorzio, alla consulenza e alla copertura assicurativa in caso di responsabilità civile verso terzi.
3. **Servizi Economico – Finanziari**  
Gestione dei rapporti economico-finanziari dell'Ente
4. **Espropriazione**
5. **Assegnazione suolo**
6. **Approvazione progetto**
7. **Revoca assegnazione suolo**
8. **Presa d'atto subentro**
9. **Autorizzazione alla cessione d'azienda e/o di ramo d'azienda**
10. **Autorizzazione al fitto di opificio**
11. **Autorizzazione al cambio di destinazione d'uso**